

interpellanza all'onorevole ministro delle finanze su tale proposito. Quest'interpellanza è ormai posta all'ordine del giorno, ed io spero che l'onorevole ministro delle finanze vorrà e potrà darci assicurazioni che valgano a tranquillare le inquietudini generali delle quali, nello svolgere la interpellanza, io mi renderò interprete.

PRESIDENTE. Per urgenti affari di famiglia, domandano un congedo, l'onorevole Picone di 30 giorni; gli onorevoli Trigona Vincenzo e Libetta di 20 giorni.

Per malferma salute il deputato Degliioni chiede un congedo di 28 giorni.

(Questi congedi sono accordati.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE, E DICHIARAZIONI DEL MINISTRO PER L'INTERNO SULLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato, avendo ammesso alla lettura un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Bargoni, Guerzoni, Molinari, Maldini, Facini, Civinini, Griffini, Corte, Cadolini, Calvino, Legnazzi, Piolti de Bianchi, Mantegazza, Carini, Zanardelli, Valussi, Biancardi e Germanetti, se ne dà lettura.

È così concepito:

« I sottoscritti:

« Considerando i mali che cagiona alla società ed alla Chiesa il sodalizio politico-religioso denominato *Compagnia di Gesù*;

« Considerando che la rivoluzione italiana fu sempre, per irresistibile necessità politica e morale, accompagnata dalla espulsione dei gesuiti nelle provincie in cui si trovavano;

Richiamato il tenore dei principali articoli del decreto-legge, datato da Torino il 25 aprile 1848;

Propongono i seguenti articoli di legge:

« Titolo III. — Art. 1. La Compagnia di Gesù è definitivamente esclusa da tutto lo Stato; le sue case ed i suoi collegi sono sciolti; ed è vietata ogni sua adunanza in qualunque numero di persone.

« Art. 2. I fabbricati ed ogni sorta di beni sì mobili che immobili, le rendite e i crediti appartenenti alla detta Compagnia sono dati in amministrazione al Ministero delle finanze (direzione generale del demanio) e sono immediatamente applicati a scopi ed istituti di pubblica istruzione.

« Art. 3. Gli individui non regnicoli addetti a quella Compagnia dovranno, nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge, uscire dai confini dello Stato, a pena di essere espulsi; e qualora dopo la espulsione dallo Stato vi fossero nuovamente trovati, saranno passibili delle pene portate dalle leggi di pubblica sicurezza.

« Art. 4. I regnicoli addetti a quella Compagnia dovranno, nel termine di otto giorni della pubblicazione della presente legge, fare, davanti all'autorità superiore di pubblica sicurezza della provincia in cui si trovano attualmente, una dichiarazione di determinato e fisso domicilio.

« Art. 5. A questi è assegnata, finchè non siano altrimenti provvisti, una pensione annua di lire cinquecento da decorrere dalla data della presente legge e da prelevarsi dalle rendite del patrimonio, di cui nell'articolo 2. »

Onorevole Bargoni, la invito a dichiarare quando intenda svolgere questo progetto di legge.

BARGONI. Per parte mia dichiaro che sono agli ordini della Camera; desidererei soltanto due cose: la prima, che fosse fissato un giorno in cui potesse essere presente l'onorevole guardasigilli; la seconda, se non è indiscreta la domanda, si è questa: che io amerei sapere dall'onorevole presidente del Consiglio se e quando il Governo intenda presentare alla Camera, a norma degli impegni assunti, la legge per la estensione alla provincia romana della legge sulle corporazioni religiose.

Ognuno vede che il compito mio, relativamente allo svolgimento di questa legge speciale che ho con altri presentata, potrebbe acquistare una maggiore o minore importanza, secondochè questa stessa legge relativa alla compagnia di Gesù dovesse camminare isolata, oppure venire ad essere discussa davanti al Parlamento contemporaneamente all'altra riguardante tutte le altre corporazioni.

MINISTRO PER L'INTERNO. Come già il Ministero ebbe occasione altre fiate di dichiarare, il disegno di legge per l'estensione alla provincia romana della legge sulle corporazioni religiose è già allestito da qualche tempo. Però, essendo intervenuta una mutazione nel Ministero, non fu sottoposto alla Camera, affinché il nuovo ministro di grazia e giustizia avesse campo ad esaminarlo. Ora ciò venne fatto, ed il Ministero potrebbe immediatamente farne la presentazione.

Se non che debbo far avvertire che è probabile che il Parlamento non possa qui protrarre le sue sedute al di là della fine di maggio (perchè, dovendosi trasferire la sede del Governo a Roma pel 1° luglio, è evidente che l'intervallo di un mese è indispensabile per operare il trasporto, sebbene da principio non possa essere che assai ristretto); ciò posto, essendovi vari disegni di legge sui quali è necessità ineluttabile di deliberare prima di tal termine, si pensò che fosse impossibile discutere ancora il disegno di legge sulla soppressione delle corporazioni religiose nella provincia romana.

Io desidererei certamente che la discussione di questo progetto potesse farsi qui, perchè le questioni a cui esso dà luogo assumono un carattere molto grave dirimpetto alle odierne condizioni politiche e religiose